



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

87/2014
Giugno/10/2014 (*)
Napoli 18 Giugno 2014

Partito il countdown dei "Fondi bilaterali residuali". L'Inps avrà 30 giorni di tempo a partire dal 6 giugno scorso per la determinazione dei soggetti e delle modalità di versamento. La decorrenza, in ogni caso, è dal 1° gennaio 2014. Per l'effetto tutti i lavoratori potranno beneficiare, nei limiti delle disponibilità annuali, del trattamento di integrazione salariale previsto attualmente per alcuni settori. Di seguito una prima disamina del decreto ministeriale di istituzione e sul quantum dell'aumento contributivo.

Con la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro dell'8 Febbraio 2014, G.U. – Serie Generale – n° 129 del 06.06.2014 – è stato istituito, presso l'INPS, il "**Fondo di Solidarietà Residuale**".

Come noto, la genesi del predetto Fondo è da ricercare nell'art. 3 della legge 92/2012.

Più in dettaglio, i commi da 4 a 13 del citato art. 3, prevedevano che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, venissero costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per

le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il successivo comma 14 dell'art. 3 della medesima legge prevedeva che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori nei quali fossero operanti consolidati sistemi di bilateralità (*id*: artigianato), le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali potessero adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13;

In via residuale (*donde la denominazione*), il **comma 19 della citata legge** prevedeva, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque **superiori ai quindici dipendenti**, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, *per i quali non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un Fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale cui contribuissero i datori di lavoro dei settori identificati.*

Pertanto, con il decreto ministeriale in commento si è data attuazione al citato comma 19 della legge Fornero.

Ergo, tale fondo (residuale) ha la finalità di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, a condizione che abbiano più di quindici dipendenti.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Inps dovrà provvedere ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo.

Nel decreto, art. 1, viene espressamente sancito che qualora gli accordi di cui al comma 4 dell'art. 3 citato avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo residuale, **dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non saranno più soggetti alla disciplina del fondo residuale.**

Il Fondo sarà gestito da un comitato amministratore composto da 12 membri:

- cinque designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

- cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- due funzionari con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la validità delle sedute sarà necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.

Il comitato amministratore, da nominarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, **potrà operare a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

Il comitato amministratore rimarrà in carica per quattro anni. Ciascun componente non potrà durare in carica per più di due mandati.

Il Fondo riconosce, **in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale.**

Si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali.

Ciascun intervento sarà corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Le prestazioni potranno essere riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, **esclusi i dirigenti**, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

Il funzionamento del Fondo è garantito dalle seguenti fonti di finanziamento:

- a) un contributo ordinario dello **0,50% della retribuzione mensile imponibile** ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui **due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori (0,33% imprese e 0,17% lavoratori);**
- b) un **contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, (3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e 4,50% per le imprese

che occupano più di 50 dipendenti sulla quota di retribuzione persa dai lavoratori).

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (*id*: prescrizione), **ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.**

Le imprese sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle aziende con una media occupazionale di **più di quindici dipendenti nel semestre precedente.**

Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC